

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. (Abrogato)

[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli [articoli 796 e 797](#) in quanto applicabili .]